

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 23 dicembre 2002.**

Alemanno, Armani, Armosino, Ballaman, Emerenzio Barbieri, Berlusconi, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Colucci, Contento, Delfino, Frattini, Galati, Gasparri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Marzano, Molgora, Mussi, Pecoraro Scanio, Pisanu, Prestigiaco, Rizzo, Scarpa Bonazza Buora, Sospiri, Tassone, Trantino, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Armani, Armosino, Ballaman, Emerenzio Barbieri, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Contento, Delfino, Frattini, Galati, Gasparri, Giovanardi, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Molgora, Mussi, Pecoraro Scanio, Pisanu, Prestigiaco, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Tassone, Trantino, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti.

**Trasmissione dalla Commissione
parlamentare per l'infanzia.**

Il presidente della Commissione parlamentare per l'infanzia, con lettera in data 20 dicembre 2002, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 23 dicembre 1997, n. 451, la relazione sulla giustizia minorile, approvata dalla Commissione medesima nella seduta di martedì 17 dicembre 2002 (doc. XVI-bis, n. 1).

Tale documento sarà stampato e distribuito.

**Trasmissione dall'Autorità garante
della concorrenza e del mercato.**

Il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 20 dicembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, il parere dell'Autorità in merito al disegno di legge recante « Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI Spa, nonché delega al Governo per l'emana-zione del codice della radiotelevisione » (A.C. 3184).

Questo documento sarà trasmesso alla VII Commissione (Cultura) e alla IX Commissione (Trasporti).

Comunicazione di una nomina ministeriale.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 18 dicembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione relativa al conferimento di incarico di livello dirigenziale generale presso l'ufficio di gabinetto del Ministro per i beni e le attività culturali al dottor Mario GUARANY.

Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) nonché alla VII Commissione (Cultura).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE
DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO
(LEGGE FINANZIARIA 2003) (APPROVATO DALLA CAMERA
E MODIFICATO DAL SENATO) (3200-BIS-B)**

(A.C. 3200-bis-B – Sezione 1)

ARTICOLO 8 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 8.

(Integrazione degli imponibili per gli anni pregressi).

1. Le dichiarazioni relative ai periodi d'imposta per i quali i termini per la loro presentazione sono scaduti entro il 31 ottobre 2002, possono essere integrate secondo le disposizioni del presente articolo. L'integrazione può avere effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi previdenziali e di quelli al Servizio sanitario nazionale. I soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati ad operare ritenute alla fonte, possono integrare, secondo le disposizioni del presente articolo, le ritenute relative ai periodi di imposta di cui al presente comma.

2. I versamenti delle imposte di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, relativa-

mente ai quali il termine è scaduto entro il 31 ottobre 2002 e, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono stati notificati avvisi di accertamento, possono essere definiti, su richiesta dei contribuenti, mediante la presentazione di dichiarazione integrativa. La definizione avviene con il pagamento di un importo pari al 20 per cento delle imposte non versate. Le controversie, sulle quali non sia ancora intervenuto accertamento definitivo o pronunzia non più impugnabile, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 30 per cento del dovuto o della maggiorazione accertata dagli uffici alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'integrazione si perfeziona con il pagamento dei maggiori importi dovuti entro il 16 marzo 2003, mediante l'applicazione delle disposizioni vigenti in ciascun periodo di imposta relative ai tributi indicati nel comma 1 nonché dell'intero ammontare delle ritenute e contributi, sulla base di una dichiarazione integrativa da presentare, entro la medesima data, in luogo di quella omessa ovvero per rettificare in aumento la dichiarazione già presentata. La predetta dichiarazione integrativa è presentata in via telematica direttamente ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati indicati dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, salvo che per i periodi d'imposta 1996 e 1997, per i quali la dichiarazione è presentata su supporto cartaceo. Qualora gli importi da

versare per ciascun periodo di imposta eccedano, per le persone fisiche, la somma di 2.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 16 marzo 2004 ed il 16 marzo 2005, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 marzo 2003. L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le date indicate non determina l'inefficacia della integrazione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa di ammontare pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali. La dichiarazione integrativa non costituisce titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d'imposta precedentemente non dichiarati, né per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d'imposta diverse da quelle originariamente dichiarate; la differenza tra l'importo dell'eventuale maggior credito risultante dalla dichiarazione originaria e quello del minor credito spettante in base alla dichiarazione integrativa, è versata secondo le modalità previste dal presente articolo. È in ogni caso preclusa la deducibilità delle maggiori imposte e contributi versati. Per le ritenute indicate nelle dichiarazioni integrative non può essere esercitata la rivalsa sui percettori delle somme o dei valori non assoggettati a ritenuta. I versamenti delle somme dovute ai sensi del presente comma sono effettuati secondo le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.

4. In alternativa alle modalità di dichiarazione e versamento di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 1, ad eccezione di quelli che hanno omesso la presentazione delle dichiarazioni relative a

tutti i periodi d'imposta di cui al medesimo comma, possono presentare la dichiarazione integrativa in forma riservata ai soggetti convenzionati di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Questi ultimi rilasciano agli interessati copia della dichiarazione integrativa riservata, versano, entro il 21 marzo 2003, le maggiori somme dovute secondo le disposizioni contenute nel capo III del predetto decreto legislativo n. 241 del 1997, esclusa la compensazione di cui all'articolo 17 dello stesso decreto legislativo, e comunicano all'Agenzia delle entrate l'ammontare complessivo delle medesime somme senza indicazione dei nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione integrativa riservata. È esclusa la rateazione di cui al comma 3.

5. Per i redditi e gli imponibili conseguiti all'estero con qualunque modalità, anche tramite soggetti non residenti o loro strutture interposte, è dovuta un'imposta sostitutiva di quelle indicate al comma 1, pari al 13 per cento. Per la dichiarazione e il versamento della predetta imposta sostitutiva si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.

6. Salvo quanto stabilito al comma 7, il perfezionamento della procedura prevista dal presente articolo comporta, limitatamente alle annualità oggetto di integrazione ai sensi del comma 3 e del comma 4 e ai maggiori imponibili ovvero alle maggiori ritenute risultanti dalle dichiarazioni integrative aumentati, rispettivamente, del 100 e del 50 per cento per ciascun periodo d'imposta:

a) la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati, di ogni accertamento tributario e contributivo;

b) l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie e previdenziali, ivi comprese quelle accessorie, nonché, ove siano stati integrati i redditi di cui al comma 5, e ove ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 14, comma 4, delle sanzioni previste dalle disposizioni sul monitoraggio fiscale di cui al decreto-legge 28 giugno

1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;

c) l'esclusione ad ogni effetto della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;

d) l'esclusione ad ogni effetto della punibilità per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-*bis* e 492 del codice penale, nonché dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare i reati di cui alla lettera *c)*, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria. L'esclusione di cui alla presente lettera non si applica ai procedimenti in corso.

7. Per i redditi di cui al comma 5 non opera l'aumento del 100 per cento previsto dal comma 6 e gli effetti di cui alle lettere *c)* e *d)* del medesimo comma operano a condizione che, ricorrendo la ipotesi di cui all'articolo 14, comma 4, si provveda alla regolarizzazione contabile delle attività detenute all'estero secondo le modalità ivi previste.

8. Gli effetti di cui ai commi 6 e 7 si estendono anche nei confronti dei soggetti diversi dal dichiarante se considerati possessori effettivi dei maggiori imponibili.

9. In caso di accesso, ispezione o verifica, ovvero di altra attività di controllo fiscale, il soggetto che ha presentato la dichiarazione riservata di cui al comma 4 può opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi, estintivi e di esclusione della punibilità di cui ai commi 6 e 7 con invito a controllare la congruità delle somme di cui ai commi 3 e 5, in relazione all'ammontare dei maggiori redditi e imponibili nonché delle ritenute e dei contributi indicati nella dichiarazione integrativa.

10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora:

a) alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle

imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218; in caso di avvisi di accertamento di cui all'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativamente ai redditi oggetto di integrazione, ovvero di cui all'articolo 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'integrazione è ammessa a condizione che il contribuente versi entro il 16 marzo 2003 le somme derivanti dall'accertamento parziale notificato entro la predetta data;

b) alla data di presentazione della dichiarazione integrativa sia stato già avviato un procedimento penale per gli illeciti di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 6, di cui il soggetto che presenta la dichiarazione ha avuto formale conoscenza.

11. Le società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché i titolari dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria e dell'impresa familiare, che hanno presentato la dichiarazione integrativa secondo le modalità del presente articolo, comunicano entro il 16 aprile 2003 alle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata l'avvenuta presentazione della relativa dichiarazione. La integrazione da parte delle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata si perfeziona presentando, entro il 20 giugno 2003, la dichiarazione integrativa di cui al comma 3 e versando contestualmente le imposte e i relativi contributi secondo le modalità di cui al medesimo comma 3. La presentazione della dichiarazione integrativa da parte dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma costituisce titolo per l'accertamento, ai sensi dell'articolo 41-*bis* del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nei confronti dei soggetti che non hanno integrato i redditi prodotti in forma associata.

12. La conoscenza dell'intervenuta integrazione dei redditi e degli imponibili ai sensi del presente articolo non genera obbligo o facoltà della segnalazione di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale. L'integrazione effettuata ai sensi del presente articolo non costituisce notizia di reato.

13. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono definite le modalità applicative del presente articolo.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

ART. 8.

(Integrazione degli imponibili per gli anni pregressi)

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani

- 8. 1. Pistone, Maura Cossutta, Sgobio.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

- 8. 2. Grandi, Benvenuto, Montecchi, Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Verdi - L'Ulivo

- 8. 3. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

- 8. 4. Russo Spena, Giordano.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa

- 8. 5. Morgando, Villetti, Cusumano.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: dei contributi previdenziali.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

- 8. 6. Grandi, Benvenuto, Pistone.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: e di quelli al Servizio sanitario nazionale.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

- 8. 7. Grandi, Benvenuto.

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

- 8. 8. Grandi, Benvenuto, Pistone.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Le dichiarazioni di integrazione degli imponibili, a pena di nullità delle stesse, devono avere ad oggetto tutti i maggiori importi dovuti, in ciascun periodo di imposta, relativamente ai tributi di cui al comma 1.

1-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo non danno in nessun caso diritto alla riduzione di imposta ad ammontare inferiore a quello corrispondente a decisioni o sentenze non impugnate e non impugnabili in via principale dal contribuente.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa

- 8. 9. Morgando, Ventura, Villetti, Lion, Pistone, Cusumano.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Le dichiarazioni di integrazione degli imponibili, a pena di nullità delle stesse, devono avere ad oggetto tutti i maggiori importi dovuti, in ciascun periodo di imposta, relativamente ai tributi di cui al comma 1.

1-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo non danno in nessun caso diritto alla riduzione di imposta ad ammontare inferiore a quello corrispondente a decisioni o sentenze non impugnate e non impugnabili in via principale dal contribuente.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Verdi - L'Ulivo

- 8. 45. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La definizione automatica relativa deve avere ad oggetto tutte le pen-

denze relative al medesimo tributo, a pena di nullità delle relative domande. Le disposizioni di cui al presente articolo non danno in nessun caso diritto alla riduzione di imposta ad ammontare inferiore a quello corrispondente a decisioni o sentenze non impugnate e non impugnabili in via principale dal contribuente.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa

- 8. 10. Morgando, Ventura, Villetti, Lion, Pistone, Cusumano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La definizione automatica mediante autoliquidazione deve avere ad oggetto tutte le pendenze relative al medesimo tributo, a pena di nullità delle relative domande.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa

- 8. 11. Morgando, Ventura, Villetti, Lion, Pistone, Cusumano.

Sopprimere il comma 2.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

- 8. 12. Milana, Lolli, Lettieri, Stradiotto, Ciani, Mosella, Colasio, Rusconi, Marcora, Rava, Banti, Loddo, Potenza, Ruggieri, Meduri, Preda, Rossiello, Franci, Sedioli.

Sopprimere il comma 2.

- **8. 13.** Dario Galli, Sergio Rossi, Parolo, Pagliarini, Russo Spena.

Al comma 2, secondo periodo sostituire le parole: 20 per cento, con le seguenti: 100 per cento.

Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: 30 per cento, con le seguenti: 100 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

- 8. 16.** Grandi, Benvenuto, Pistone.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: pari al 20 per cento, con le seguenti: pari all'intero importo.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

- 8. 14.** Grandi, Benvenuto, Pistone.

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

- 8. 15.** Marcora, Rava, Banti, Loddo, Potenza, Ruggieri, Meduri, Preda, Rossiello, Franci, Sedioli.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: 2000 euro, con le seguenti: 5000 euro

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 5000 euro, con le seguenti: 10.000 euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

- 8. 17.** Grandi, Benvenuto, Pistone.

Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: somme non corrisposte, con le seguenti: somme corrisposte.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

- 8. 18.** Grandi, Benvenuto, Pistone.

Al comma 3, quinto periodo, sostituire le parole da: non costituisce fino a: non dichiarati, né con le seguenti: costituisce altresì titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti di imposta precedentemente non dichiarati,

Conseguentemente,

al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 13 per cento con le seguenti: 20 per cento;

dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. La facoltà di cui all'articolo 2, comma 3, non spetta per i contribuenti che si avvalgono delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché di quelle di cui agli articoli 7 e 9, salvi i casi di dichiarazione di rettifica degli imponibili in difetto, di cui al comma 3, quinto periodo.

- 8. 50.** Benvenuto.

Sopprimere il comma 4.

- 8. 19.** Morgando, Ventura, Villetti, Lion, Pistone, Cusumano.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: in forma riservata.

Conseguentemente, al secondo periodo, sopprimere la seguente parola: riservata.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

- 8. 20.** Grandi, Benvenuto, Pistone.

Sopprimere il comma 5.

- ***8. 21.** Morgando, Villetti, Lion, Pistone, Cusumano.

Sopprimere il comma 5.

- *8. 22. Benvenuto, Montecchi, Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: al 13 per cento, con le seguenti: all'aliquota minima IRPEF.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

8. 23. Grandi, Benvenuto.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: al 13 per cento, con le seguenti: al 18 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

8. 44. De Franciscis.

Sopprimere il comma 6.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

- 8. 24. Grandi, Benvenuto, Pistone.

Sopprimere il comma 6.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Verdi - L'Ulivo

- 8. 25. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 6, sopprimere la lettera a).

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Verdi - L'Ulivo

- 8. 26. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 6, sopprimere la lettera a).

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

- 8. 27. Grandi, Benvenuto, Pistone, Gambini, Montecchi, Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Villetti, Lion, Cusumano, Morgando.

Al comma 6, sopprimere le lettere b), c) e d).

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

8. 28. Benvenuto, Montecchi, Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco.

Al comma 6, sopprimere la lettera b).

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

- 8. 29. Benvenuto, Montecchi, Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Morgando, Villetti, Lion, Pistone, Cusumano.

Al comma 6, sopprimere la lettera b).

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Verdi - L'Ulivo

- 8. 30. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 6, lettera b), sopprimere le seguenti parole: e previdenziali.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

8. 31. Grandi, Benvenuto.

Al comma 6, sopprimere la lettera c).

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

- **8. 32.** Grandi, Benvenuto, Pistone, Ventura, Morgando, Villetti, Lion, Cusumano, Montecchi, Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco.

Al comma 6, sopprimere la lettera c).

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Verdi - L'Ulivo

- **8. 33.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 6, sopprimere la lettera d).

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

- **8. 34.** Grandi, Benvenuto, Pistone.

Al comma 6, sopprimere la lettera d).

- **8. 35.** Pinza, Ventura, Morgando, Villetti, Lion, Pistone, Cusumano.

Sopprimere il comma 7.

- 8. 36.** Ventura, Morgando, Villetti, Lion, Pistone, Cusumano, Benvenuto, Ventura, Morgando, Villetti, Lion, Cusumano, Montecchi, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco.

Sopprimere il comma 8.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

- 8. 37.** Grandi, Benvenuto, Pistone, Ventura, Morgando, Villetti, Lion, Pistone, Cusumano, Benvenuto, Ventura, Morgando, Villetti, Lion, Cusumano, Montecchi, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco.

Sopprimere il comma 9.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

- 8. 38.** Grandi, Benvenuto, Pistone.

Al comma 10 sopprimere la lettera b).

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.

- 8. 40.** Grandi, Benvenuto, Pistone.

Al comma 10, lettera b) sopprimere le parole da : di cui il soggetto fino alla fine della lettera.

- 8. 41.** Benvenuto, Montecchi, Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Morgando, Villetti, Lion, Pistone, Cusumano.

Sopprimere il comma 12.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

- 8. 42.** Grandi, Benvenuto, Montecchi, Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Morgando, Villetti, Lion, Pistone, Cusumano.

(A.C. 3200-bis-B - Sezione 2)

ARTICOLO 9 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 9.

(Definizione automatica per gli anni pregressi).

1. I contribuenti, al fine di beneficiare delle disposizioni di cui al presente articolo, presentano una dichiarazione con le

modalità previste dai commi 3 e 4 dell'articolo 8, chiedendo, a pena di nullità, la definizione automatica per tutte le imposte e concernente tutti i periodi d'imposta per i quali i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni sono scaduti entro il 31 ottobre 2002. Non possono essere oggetto di definizione automatica i redditi soggetti a tassazione separata, nonché i redditi di cui al comma 5 dell'articolo 8, ferma restando, per i predetti redditi, la possibilità di avvalersi della dichiarazione integrativa di cui al medesimo articolo 8, secondo le modalità ivi indicate.

2. La definizione automatica si perfeziona con il versamento per ciascun periodo d'imposta:

a) ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, fermi restando i versamenti minimi di cui ai commi 3 e 4, di un importo pari al 18 per cento delle imposte lorde e delle imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione originariamente presentata; se ciascuna imposta lorda o sostitutiva è risultata di ammontare superiore a 10.000 euro, la percentuale applicabile all'eccedenza è pari al 16 per cento, mentre se è risultata di ammontare superiore a 20.000 euro, la percentuale applicabile a quest'ultima eccedenza è pari al 13 per cento;

b) ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, fermi restando i versamenti minimi di cui al comma 6, di un importo pari alla somma del 2 per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili effettuate nel periodo di imposta e del 2 per cento dell'imposta detraibile nel medesimo periodo; se l'imposta relativa alle operazioni imponibili ovvero l'imposta detraibile superano gli importi di 200.000 euro, le percentuali applicabili a ciascuna eccedenza sono pari all'1,5 per cento, e se i predetti importi di imposta superano 300.000 euro le percentuali applicabili a ciascuna eccedenza sono pari all'1 per cento.

3. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in base al comma 2, lettera a), deve comunque essere, in ciascun periodo d'imposta, almeno pari:

a) a 100 euro, per le persone fisiche e le società semplici titolari di redditi diversi da quelli di impresa e da quelli derivanti dall'esercizio di arti o professioni;

b) ai seguenti importi, per le persone titolari di reddito d'impresa, per gli esercenti arti e professioni, per le società e le associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché per i soggetti di cui all'articolo 87 del medesimo testo unico:

1) 450 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a 10.000 euro;

2) 900 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a 100.000 euro;

3) 1.200 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a 200.000 euro;

4) 1.600 euro, se l'ammontare dei ricavi o compensi non è superiore a 500.000 euro;

5) 2.000 euro, se l'ammontare dei ricavi o compensi non è superiore a 5.000.000 di euro;

6) 450 euro, per ogni 500.000 euro in più.

4. Ai fini della definizione automatica, le persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il titolare e i collaboratori dell'impresa familiare nonché il titolare e il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria, indicano nella dichiarazione integrativa,

per ciascun periodo d'imposta, l'ammontare dell'importo minimo da versare determinato, con le modalità indicate nel comma 3, lettera *b*), in ragione della propria quota di partecipazione. In nessun caso tale importo può risultare di ammontare inferiore a 200 euro.

5. In presenza di importi minimi di cui ai commi 3 e 4 deve essere versato quello di ammontare maggiore.

6. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in base al comma 2, lettera *b*) deve comunque essere, in ciascun periodo d'imposta, almeno pari a:

a) 500 euro, per i soggetti con volume d'affari fino a 10.000 euro;

b) 1.000 euro, per quelli con volume d'affari superiore a 10.000 euro ma non a 200.000 euro;

c) 2.000 euro, per gli altri soggetti.

7. Ai fini della definizione automatica è esclusa la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalle dichiarazioni originarie. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. Per la definizione automatica dei periodi d'imposta chiusi in perdita o in pareggio è versato un importo almeno pari a quello minimo di cui al comma 3, lettera *b*), per ciascuno dei periodi stessi.

8. Nel caso di omessa presentazione delle dichiarazioni relative ai tributi di cui al comma 1, è dovuto, per ciascuna di esse e per ciascuna annualità, un importo pari a 1.500 euro per le persone fisiche, elevato a 3.000 euro per le società e le associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e per i soggetti di cui all'articolo 87 del medesimo testo unico.

9. La definizione automatica, limitata-mente a ciascuna annualità, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilità di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti

della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente all'articolo 36-*bis* ed all'articolo 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi dell'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori imposte dovute ai sensi del presente articolo. La definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive. La dichiarazione integrativa non costituisce titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d'imposta precedentemente non dichiarati, né per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d'imposta diverse da quelle originariamente dichiarate.

10. Il perfezionamento della procedura prevista dal presente articolo comporta:

a) la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati, di ogni accertamento tributario;

b) l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie, ivi comprese quelle accessorie;

c) l'esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-*bis* e 492 del codice penale, nonché dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare i predetti reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria; i predetti effetti operano a condizione che, ricorrendo le ipotesi di cui all'articolo 14, comma 5, della presente legge si provveda alla regolarizzazione

contabile di tutte le attività, anche detenute all'estero, secondo le modalità ivi previste, ferma restando la decadenza dal beneficio in caso di parziale regolarizzazione delle attività medesime. L'esclusione di cui alla presente lettera non si applica ai procedimenti in corso.

11. Restano ferme, ad ogni effetto, le disposizioni sul monitoraggio fiscale di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, salvo che, ricorrendo le ipotesi di cui all'articolo 14, comma 5, della presente legge si provveda alla regolarizzazione contabile di tutte le attività detenute all'estero secondo le modalità ivi previste, ferma restando la decadenza dal beneficio in caso di parziale regolarizzazione delle attività medesime.

12. Qualora gli importi da versare ai sensi del presente articolo, per ciascun periodo di imposta, eccedano complessivamente, per le persone fisiche, la somma di 2.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 16 marzo 2004 ed il 16 marzo 2005, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 marzo 2003. L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le date indicate non determina l'inefficacia della integrazione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali.

13. In caso di accesso, ispezione o verifica, ovvero di altra attività di controllo fiscale, il soggetto che ha presentato la dichiarazione riservata può opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi, estintivi e di esclusione della punibilità di cui al comma 10, con invito a controllare la congruità delle somme versate ai fini

della definizione e indicate nella medesima dichiarazione.

14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora:

a) alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218; in caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo 54, quinto e sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi entro il 16 marzo 2003 le somme derivanti dall'accertamento parziale notificato alla predetta data;

b) alla data di presentazione della dichiarazione per la definizione automatica di cui al presente articolo sia stato già avviato un procedimento penale per gli illeciti di cui alla lettera c) del comma 10, di cui il soggetto che presenta la dichiarazione ha avuto formale conoscenza;

c) il contribuente abbia omesso la presentazione di tutte le dichiarazioni relative a tutti i tributi di cui al comma 2 e per tutti i periodi d'imposta di cui al comma 1.

15. Le preclusioni di cui alle lettere a) e b) del comma 14 si applicano con esclusivo riferimento ai periodi d'imposta ai quali si riferiscono gli atti e i procedimenti ivi indicati. La definizione automatica non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione originariamente presentata, ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui al comma 14 del presente articolo; non si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso,

valgono quali acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.

16. I contribuenti che hanno presentato successivamente al 30 settembre 2002 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo sulla base delle dichiarazioni originarie presentate. L'esercizio della facoltà di cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate.

17. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono definire in maniera automatica la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992. La definizione si perfeziona versando, entro il 16 marzo 2003, l'intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10 per cento; il perfezionamento della definizione comporta gli effetti di cui al comma 10. Qualora gli importi da versare complessivamente ai sensi del presente comma eccedano la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in un massimo di otto rate semestrali con l'applicazione degli interessi legali a decorrere dal 17 marzo 2003. L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le scadenze delle rate semestrali non determina l'inefficacia della definizione automatica; per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa

pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali.

18. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono definite le modalità applicative del presente articolo.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.

(Definizione automatica per gli anni pregressi)

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni Ulivo

- **9. 1.** Pinza, Morgando, Ventura, Villetti, Lion, Pistone, Cusumano.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni Ulivo

- **9. 2.** Benvenuto, Ventura, Pistone, Villetti, Lion, Cusumano, Agostini, Nicola Rossi.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni DS-U

- **9. 3.** Grandi, Benvenuto, Montecchi, Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Pennacchi, Maurandi, Visco.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni Comunisti italiani

- **9. 4.** Pistone, Maura Cossutta, Sgobio.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni Verdi

- **9. 5.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni PRC

- **9. 6.** Russo Spina, Giordano

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: « commi 3 e 4 » con le seguenti « comma 3 »

- ***9. 7.** Ventura, Morgano, Villetti, Lion, Pistone, Cusumano.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: « commi 3 e 4 » con le seguenti « comma 3 »

- ***9. 8.** Benvenuto, Montecchi, Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

Seguono compensazioni DS-U

- 9. 9.** Grandi Benvenuto.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. La definizione automatica deve avere ad oggetto tutte le pendenze relative al medesimo tributo, a pena di nullità delle relative domande.

1-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo non danno in nessun caso diritto alla riduzione dell'imposta ad ammontare inferiore a quello corrispondente a deci-

sioni o sentenze non impugnate e non impugnabili in via principale dal contribuente

- 9. 10.** Benvenuto, Montecchi, Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco.

Sopprimere il comma 2.

Seguono compensazioni DS-U

- 9. 11.** Grandi, Benvenuto.

Al comma 2, sopprimere la lettera a)

Seguono compensazioni DS-U

- 9. 12.** Benvenuto, Montecchi, Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: « 18 per cento » con le seguenti « 98 per cento ».

Seguono compensazioni DS-U

- 9. 17.** Grandi, Benvenuto.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da « se ciascuna imposta » sino al termine.

Seguono compensazioni DS-U

- 9. 16.** Grandi, Benvenuto.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: « 16 per cento » con le seguenti « 96 per cento ».

Seguono compensazioni DS-U

- 9. 15.** Grandi, Benvenuto.